

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2217 DEL 05/12/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA STRUTTURA SANITARIA HELIOS S.R.L. DI VICENZA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE, ART. 91 COMMA 5 DEL CCNL DELL'AREA SANITÀ 2019-2021 DEL 23/01/2024, NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, RESA DAL DR. ANDREA MICAGLIO: PERIODO DI DECORRENZA DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 2279/25

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Direttore della UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il personale medico e veterinario nonché i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto di esclusività, possono – su richiesta di singoli utenti – effettuare attività a pagamento a carattere occasionale, individuale o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata previa la stipula di apposita convenzione tra le parti. Tale attività è prevista dall'art. 15 *quinquies* co. 2 lett. c) del D.lgs. n. 502/92 introdotto dall'art. 13 del D.lgs. n. 229/99, dall'art. 9 del D.P.C.M. del 27.3.2000, dall'art. 91 comma 5 del C.C.N.L. Area Sanità 2019 – 2021, nonché dall'art. 33 del Regolamento Aziendale della Libera Professione di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018, come da ultimo modificato con deliberazione del Direttore Generale n. 839 del 19/05/2023;
- la Regione Veneto con D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 ha precisato che l'attività potrà essere svolta dal dirigente medico interessato nel limite massimo di n. 2 accessi al mese, ovvero n. 22 nell'arco dell'anno;
- con nota prot. n. 108312 del 18/11/2025, il Poliambulatorio Specialistico Helios S.r.l. di Vicenza (VI), struttura privata autorizzata all'attività sanitaria e non accreditata, ha chiesto il rinnovo della convenzione in scadenza al 31/12/2025, approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 2143 del 22/11/2024, per l'effettuazione di prestazioni a pagamento a carattere occasionale, elencate nella richiesta sopraccitata, nella branca specialistica di Ortopedia e Traumatologia da parte del dr. Andrea Micaglio, Direttore dell'UOC Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Santorso;

Dato atto che:

- con email del 26/11/2025, agli atti, è stato acquisito il parere favorevole del Direttore Medico dell'Ospedale di Santorso;
- con email del 26/11/2025, agli atti, è stato acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;
- con email del 28/11/2025, agli atti, è stato acquisito il visto di approvazione del Direttore Generale;

Verificato che il dr. Andrea Micaglio è stato autorizzato allo svolgimento delle prestazioni richieste in regime di libera professione ambulatoriale intramoenia con Deliberazione del Direttore Generale n. 2516 del 30/12/2022.

Accertato che le tariffe sono state definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi sostenuti dall'Azienda per lo svolgimento di attività libero-professionali intramoenia e altre attività a pagamento, nella fattispecie la tariffa viene determinata ai sensi dell'art. 33.6 del vigente Regolamento Aziendale della Libera Professione.

Ritenuto di provvedere alla conservazione degli atti presso l'ufficio competente della Direzione Amministrativa di Ospedale, come pure alle successive autorizzazioni relative a variazioni di tariffe e integrazioni di prestazioni richieste dalla Struttura, senza che intervenga ulteriore provvedimento formale. Gli aggiornamenti connessi alle variazioni in argomento, qualora siano riferite a tariffe e prestazioni autorizzate dall'Azienda per attività libero-professionali intramoenia, saranno comunicati alla Struttura tramite PEC.

Per quanto sopra, il Direttore della UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone di approvare il rinnovo della convenzione con Helios S.r.l. di Vicenza (VI), Via Zamenhof n. 829, per l'effettuazione di prestazioni occasionali nella branca specialistica di Ortopedia e Traumatologia, rese dal dr. Andrea Micaglio, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026, alle condizioni e modalità

previste nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile della UOC competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della convenzione con la struttura privata Helios S.r.l. di Vicenza (VI), Via Zamenhof n. 829, per l'effettuazione di prestazioni occasionali nella branca specialistica di Ortopedia e Traumatologia, rese dal dr. Andrea Micaglio, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026, il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di conservare gli atti presso l'ufficio competente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché le successive autorizzazioni relative a variazioni di tariffe e integrazioni di prestazioni richieste dalla Struttura e concesse senza che intervenga ulteriore provvedimento formale;
3. di rilevare che il presente atto non comporta oneri per l'Azienda;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

		RINNOVO CONVENZIONE
		PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A PAGAMENTO
		A CARATTERE OCCASIONALE – Anno 2026.
		Ex Art. 91 comma 5 CCNL dell’Area Sanità – Triennio 2019-2021
		TRA
		l’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”, di seguito denominata anche “ULSS n. 7”,
		con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice
		fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo
		Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967);
		E
		Helios S.r.l, con sede legale e operativa in Via Zamenhof n. 829 – 36100 Vicenza,
		Codice Fiscale/Partita IVA 04044750240, di seguito denominata “Struttura”, nella
		persona del legale rappresentante sig.ra Daniela Piccaluga (nata a Udine il
		03/06/1962).
		PREMESSO CHE
		- che l’art. 15 quinquies comma 2 lett. c) del D.L.vo 502/92 introdotto dall’art. 13 del
		D.L.vo 229/99, l’art. 9 del DPCM 27/3/2000 e l’art. 91 comma 5 del CCNL 2019-
		2021 dell’Area Sanità firmato il 23/01/2024 prevedono la possibilità per i Dirigenti
		Medici, che abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai proventi di
		attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in équipe,
		al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario
		Nazionale o di altra struttura sanitaria privata non accreditata, previa convenzione con
		le stesse;
		- che la DGRV 16 agosto 2016 n. 1314 all’allegato A paragrafo 3) ha ridefinito la
		disciplina dell’attività a carattere occasionale, precisando che “... in ragione del

	vincolo della occasionalità, l'azienda deve fissare il limite massimo di attività di	
	ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte”.	
	- che l'art. 33 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione	
	intramuraria, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del	
	29/08/2018 (come da ultimo modificato con deliberazione del Direttore Generale n.	
	839 del 19/05/2023), regola tale attività;	
	- che la Struttura ha chiesto di rinnovare la convenzione per l'anno 2026 per poter	
	usufruire occasionalmente di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr.	
	Andrea Micaglio, dirigente medico dipendente a rapporto esclusivo dell'ULSS n. 7;	
	- che la Struttura è titolare della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;	
	- che la Struttura non è accreditata con il S.S.N., né collegata o controllata da altra	
	struttura sanitaria privata accreditata ai sensi dell'art. 2359 del c.c. (come da	
	dichiarazione agli atti).	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	Il dirigente dr. Andrea Micaglio, dipendente dell'Azienda Ulss n. 7 a rapporto	
	esclusivo, è autorizzato a svolgere prestazioni sanitarie occasionali richieste da singoli	
	utenti in carico presso la predetta Struttura nella branca specialistica di Ortopedia e	
	Traumatologia.	
	Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni	
	L'attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Andrea Micaglio è autorizzato	
	ad esercitarla nel limite massimo di n. 2 accessi al mese per un totale di n. 22 accessi	
	annui così come disciplinato dalla DGRV n.1314/2016, intendendosi ricompresi in	
	tale limite anche eventuali accessi presso altre strutture private non accreditate.	

Va precisato altresì che la precitata DGRV n. 1314/2016 stabilisce che è esclusa per la Struttura la possibilità di tenere liste di prenotazione.

Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge l'attività presso la Struttura in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale.

Articolo 3 – Condizioni Economiche

L'Azienda ULSS n. 7 stabilisce di comune accordo con il dr. Andrea Micaglio le seguenti prestazioni e tariffe che saranno remunerate all'ULSS 7 da parte della Struttura:

- Visita Specialistica Ortopedica	€	176
- Controllo Ortopedico	€	91
- Infiltrazione Articolare	€	41
- Iniezione o Infusione altre sostanze terapeutiche	€	41

Alle tariffe di cui sopra saranno praticate, in sede di liquidazione dell'onorario al Dirigente Medico, le trattenute previste dall'art. 33.6 del Regolamento Aziendale della Libera Professione Intramoenia. Eventuali aggiornamenti riferiti a tariffe e prestazioni autorizzate dall'Azienda per attività libero-professionali intramoenia del Dirigente Medico, saranno comunicati alla Struttura tramite PEC.

Articolo 4 – Adempimenti della Struttura

La Struttura provvederà con cadenza mensile a comunicare all'Azienda ULSS n. 7, esclusivamente mediante l'allegato "riepilogo accessi mensili" (Allegato 1), l'elenco analitico delle prestazioni occasionali erogate con l'effettivo orario di presenza dello specialista presso lo Struttura (data, orario di entrata e uscita). Tale documento dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura e dallo specialista che, sotto la propria responsabilità, dichiarano che le prestazioni riportate corrispondono a

quelle effettuate.

Articolo 5 – Fatturazione

L'Azienda ULSS n. 7 sulla base dei "riepiloghi accessi mensili" di cui al precedente articolo, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura entro 30 giorni dalla data della fattura stessa.

Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

La Struttura nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto dovrà assicurare lo specialista attraverso adeguata polizza a garanzia della responsabilità civile personale professionale con rinuncia da parte della Struttura e della propria Compagnia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti dell'ULSS n. 7.

La Struttura risponderà civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del C.C. della condotta dolosa o colposa anche dello specialista dell'ULSS n. 7 autorizzato alle attività previste dal precedente art. 3.

Lo specialista dell'Azienda ULSS n. 7 risponderà in ogni caso del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del C.C., salvo che abbia agito nell'adempimento della obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 7 della L. 8/3/2017, n. 24) e previste dal presente contratto.

Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L., Kasko od altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, sarà lo stesso specialista a dovervi eventualmente provvedere in proprio. La Struttura dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali e nomina a Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda ULSS n. 7.

La Struttura è Titolare del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo. La Struttura nella qualità sopra descritta, si impegna ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento, conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Si impegna altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad impartire al suo interno, con particolare riguardo ai Consulenti coinvolti nell’attività oggetto del presente contratto, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire l’obbligo legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679. Lo specialista dell’Azienda ULSS n. 7 è autorizzato al trattamento dei dati raccolti nell’esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del Regolamento UE 679/2016 e 2 quaterdecies del Decreto Legislativo 196/2003. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 - Durata

Il presente contratto ha decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2026. L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla Struttura e soggetto al perfezionamento di un nuovo contratto.

Art. 9 – Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 10 – Inadempimento e recesso

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Le Parti si riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dal presente contratto, mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali il contratto s'intende risolto di diritto.

Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 7 marzo 2005, n.

82.

Art. 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del Codice Civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Poliambulatorio Specialistico

Azienda Sanitaria

Helios S.r.l.

ULSS n°7 Pedemontana

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Sig.ra Daniela Piccaluga)

(dott. Carlo Bramezza)

Ai sensi e ai fini dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, si approvano specificamente le clausole di cui all'art. 5, 6 della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Poliambulatorio Specialistico

Azienda Sanitaria

Helios S.r.l.

ULSS n°7 Pedemontana

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Sig.ra Daniela Piccaluga)

(dott. Carlo Bramezza)